



# COMUNE DI SETTEFRATI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

Via G. Marconi n.38 -03040 SETTEFRATI (FR)

C.F.: 82000930600 – Tel. 0776 695001 - Fax 0776 690492

e.mail: [comune.settefrati@libero.it](mailto:comune.settefrati@libero.it) - [www.comune.settefrati.fr.it](http://www.comune.settefrati.fr.it)

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 3 del 14/07/2020**

**OGGETTO:** approvazione aliquote IMU anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 18,15, nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione ordinaria, previa l'osservanza di tutte le formalità del vigente ordinamento delle autonomie locali furono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti ed assenti:

numero d'ordine	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	RICCARDO FRATTAROLI	SI	
2	SOCCI DANILO	SI	
3	IANNETTA MONJA	SI	
4	MARTELLI GABRIELE	SI	
5	APRUZZESE ALESSIO	SI	
6	MALIZIA ANNAMARIA	SI	
7	COLAROSSO DAMIANO	SI	
8	IANNOZZI GIUSEPPE	SI	
9	MAZZENGA DONATO	SI	
10	COLAROSSO ROBERTA	SI	
11	GENTILE STEFANO	SI	

Partecipa all'adunanza il segretario comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Riccardo Frattaroli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Vista** la delibera di consiglio comunale n.3 del 22.03.2019 con la quale venivano approvati le tariffe per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IMU, TASI e TARI) per l'anno 2019;

### **Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.





**Visto:**


- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTO il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;

Con n.8 voti favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri Colarossi Roberta, Gentile Stefano e Mazzenga Donato) su 11 consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**



**A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:**

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4,00** per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: **esenti**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,1** per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **9,00** per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,00** per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al **9,00** per mille;
- 7) aliquota per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nell'A.I.R.E. del Comune di Settefrati (FR): aliquota pari al **6,00** per mille;

**B) di dare atto che i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art.1, comma 758, lettera d), della legge 27.12.2019 n.160 in quanto ricadenti in area montana;**

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

E) di rendere, con separata votazione palese dal seguente esito: voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (consiglieri Colarossi Roberta, Gentile Stefano e Mazzenga Donato) su 11 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art 134 del D.Lgs n. 267/2000.

\*\*\*\*\*  
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000.




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL SINDACO  
Riccardo Frattaroli

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 18-7-2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_